

Codice A1814B

D.D. 15 giugno 2026, n. 1143

**Pratica ATSE67. Rinnovo concessione demaniale per utilizzo area demaniale di mq. 33.500,00 uso agricolo in corrispondenza della sponda destra del Fiume Tanaro in comune di Asti (AT) - Fg.110 mp.211. Integrazione deposito cauzionale, Accertamento di € 256,00 (Cap. 64730/2026) e Impegno di € 256,00 (Cap. 442030/2026) - Società Agricola Cascina Sardegna s.s (codice soggetto 326714).**



**ATTO DD 1143/A1814B/2026**

**DEL 15/06/2026**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti**

**OGGETTO:** Pratica ATSE67. Rinnovo concessione demaniale per utilizzo area demaniale di mq. 33.500,00 uso agricolo in corrispondenza della sponda destra del Fiume Tanaro in comune di Asti (AT) - Fg.110 mp.211. Integrazione deposito cauzionale, Accertamento di € 256,00 (Cap. 64730/2026) e Impegno di € 256,00 (Cap. 442030/2026) – Società Agricola Cascina Sardegna s.s (codice soggetto 326714).

Con nota in data 09/12/2025 ns. prot. n. 54586, la Società Agricola Cascina Sardegna s.s, avente sede a Asti (AT), Strada Cascina San Dionigi n. 79 (P.I. 01439180058), ha presentato domanda di rinnovo di concessione demaniale per utilizzo area demaniale di mq. 33.500,00 uso agricolo in corrispondenza della sponda destra del Fiume Tanaro in comune di Asti (AT) - Fg.110 mp.211.

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 2217 del 23/08/2016 era stata accordata, dal Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Asti alla Società Agricola Cascina Sardegna s.s la concessione per utilizzo area demaniale ad uso agricolo di mq. 33.500,00 di area demaniale sul Fiume Tanaro in comune di Asti (AT).

Visto il progetto di gestione, allegato alla domanda di rinnovo, a firma del Dottore Agronomo Mauro Rangone, della quale l'Ufficio di Asti del Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti ha preso visione per l'ammissibilità del mantenimento in essere della Concessione.

Vista la relazione tecnica finalizzata all'espressione del parere di compatibilità sul progetto di gestione presentato, di cui all'art. 32, c. 4 delle NdA del PAI, espresso del Settore Tecnico Piemonte Sud, pervenuta in data 18/05/2026, ns. prot. n. 23168, che contiene prescrizioni tecniche per la realizzazione delle fasce tampone e di ecotono e qui allegato;

visto il parere favorevole espresso nota n. AT/1349 prot. 24982 rilasciato in data 29/05/2026 dall'Agenzia Interregionale per il Fiume PO - Ufficio di Alessandria, qui allegato.

Vista la richiesta di pubblicazione all'Albo Pretorio del comune di Asti, avvenuta nostra nota prot. 175 del 07/01/2026, in esito alla quale non non sono state presentate osservazioni od opposizioni di sorta al rinnovo della concessione in oggetto.

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria, è possibile rilasciare la concessione per anni 9 sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Ai sensi dell'art. 12 del regolamento gli intestatari dei provvedimenti concessori devono provvedere a firmare digitalmente il relativo disciplinare e, per quanto riguarda la concessione ATSE67 intestata alla Società Agricola Cascina Sardegna s.s, avente sede a Asti (AT), Strada Cascina San Dionigi n. 79 (P.I. 01439180058) provvedere a versare i ratei mensili del canone demaniale dell'anno in corso e la cauzione, entro il 31/12/2026, pena la cessazione della concessione stessa, ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera c) del regolamento.

Il canone annuo è determinato in Euro 816,00 (ottocentesedici/00), ai sensi della tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con d.d. n. 2656 del 12.12.2024.

Contestualmente alla presentazione della domanda, ai sensi dell'art.5, comma 1, del regolamento sono state versate le spese di istruttoria pari € 25,00 a favore della Regione Piemonte, tramite pagamento spontaneo su PiemontePay avvenuto in data 05/12/2025, associate all'accertamento contabile 413/25 sul capitolo 31225.

Considerato che il versamento del deposito cauzionale, previsto dall'art. 11 del regolamento può essere effettuato tramite fideiussione bancaria o assicurativa o tramite modalità PagoPA a favore della Regione Piemonte.

Preso atto che la Società Agricola Cascina Sardegna s.s (codice soggetto 326714)ha scelto di eseguire il versamento dell'integrazione del deposito cauzionale a favore della Regione Piemonte con modalità PagoPA.

Verificato che la Società Agricola Cascina Sardegna s.s (codice soggetto 326714) deve corrispondere l'importo totale di Euro 1.072,00 (Euro millesettantadue/00), di cui:

- Euro 256,00 dovuti a titolo di integrazione deposito cauzionale;
- Euro 816,00 dovuti a titolo di canone demaniale dell'anno in corso.

Ritenuto:

- di accertare l'importo di Euro 256,00 del bilancio finanziario gestionale 2026- 2028, annualità 2026 , dovuti dalla Società Agricola Cascina Sardegna s.s (codice soggetto 326714) a titolo di integrazione deposito cauzionale;
- di impegnare, a favore della Società Agricola Cascina Sardegna s.s (codice soggetto 326714) - la somma di Euro 256,00 sul capitolo 442030 del bilancio finanziario gestionale 2026- 2028, annualità 2026, per consentire la restituzione del deposito cauzionale di cui si tratta.

Allo svincolo di tale cauzione si provvederà mediante l'emissione di un atto dirigenziale da parte del Settore Tecnico regionale - Alessandria e Asti, a seguito della richiesta dell'interessato della verifica del rispetto delle prescrizioni impartite, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del regolamento.

L'importo di Euro 816,00, dovuto a titolo di canone demaniale dell'anno in corso verrà incassato sull'accertamento 516/2026 del capitolo 30555 Bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026 (Codice ben. n. 128705).

Dato atto della necessità di caricare sul Portale Enti Creditori una lista di carico di complessivi Euro 1.072,00, riferibile alle somme dovute alla Regione Piemonte dalla Società Agricola Cascina Sardegna s.s (codice soggetto 326714) a titolo di integrazione deposito cauzionale, canone demaniale dell'anno in corso a cui dovrà essere associato il numero di accertamento assunto rispettivamente con la presente determinazione e con la con la D.D. n. 2217 del 23/08/2016, per consentire la riconciliazione automatizzata dei versamenti.

Alla Società Agricola Cascina Sardegna s.s (codice soggetto 326714) verrà inviato un avviso di pagamento contenente un Codice IUUV (Identificativo Univoco di Versamento) da utilizzare al momento della transazione, che sarà unica e non frazionata.

L'accertamento del sopra descritto deposito cauzionale non è stato già assunto con precedenti atti amministrativi.

VERIFICATA la capienza dello stanziamento di competenza sul capitolo U 442030 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026, e la compatibilità del programma di pagamento con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 56 del d.lgs n. 118/2011 e s.m.i.

Dato atto che per le transazioni relative ai pagamenti verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- regio decreto n.523/1904;
- artt. 17 e 18 della legge regionale n. 23/2008;
- legge regionale n. 20/2002 e la legge regionale n. 12/2004;
- regolamento regionale n. 10/R/2022;
- artt. 15 e 16 della legge regionale n. 14/2014;
- decreto legislativo n. 118/2011;
- decreto legislativo n. 33/2013;
- regolamento regionale n. 11 del 21/12/2023 di modifica del regolamento regionale di contabilità n. 9/2021;
- legge regionale 3 febbraio 2026, n. 3 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";
- D.G.R. n. 1-2209 del 9 febbraio 2026 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e disposizioni di natura autorizzatoria.";

- Vista la Legge regionale n. 2 del 3 febbraio 2026 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2026-2028 (Legge di stabilità regionale 2026)";
- Visto il D.G.R. n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021";

*determina*

- di concedere alla Società Agricola Cascina Sardegna s.s (codice soggetto 326714) il rinnovo della concessione per utilizzo area demaniale di mq. 33.500,00 uso agricolo in corrispondenza della sponda destra del Fiume Tanaro in comune di Asti (AT) - Fg.110 mp.211.;

- di richiedere l'integrazione della cauzione, il canone dell'anno in corso e la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall'art. 12 del regolamento;

- di stabilire:

a. la decorrenza del rinnovo della concessione dalla data del presente provvedimento;

b. che, ai sensi dell'art. 17 del regolamento, la mancata firma del disciplinare o del versamento dell'integrazione della cauzione e del canone entro i termini di cui all'art. 12 comportano la cessazione della concessione;

c. la durata della concessione in anni 9 fino al 31/12/2035, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;

d. che il canone annuo, fissato in € 816,00 è soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, è dovuto per anno solare ed è versato anticipatamente, nel periodo compreso fra il 1° gennaio ed il 28 febbraio dell'anno in corso;

- di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di accertare l'importo di Euro 256,00 dovuto dalla Società Agricola Cascina Sardegna s.s (codice soggetto 326714) a titolo di integrazione deposito cauzionale sul capitolo 64730 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026, la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di impegnare l'importo di Euro 256,00 a favore della Società Agricola Cascina Sardegna s.s (codice soggetto 326714) Partita Iva 01439180058, sul capitolo 442030 del del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026, la cui transazione elementare è rappresentata nell'appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per consentire la restituzione del deposito cauzionale qualora ne sorgano i presupposti;

- di incassare la somma di Euro 816,00 dovuta dalla Società Agricola Cascina Sardegna s.s (codice soggetto 326714), a titolo di canone demaniale per in corso verrà incassato sull'accertamento 516/2026 del capitolo 30555 del Bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026 (cod.

ben. n. 128705);

- di dare atto che l'importo di € 25,00, per spese istruttoria, è stato introitato sul capitolo 31225 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2025.

Si attesta che l'accertamento richiesto non è stato già assunto con precedenti atti amministrativi e che la presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 in quanto non rientrante in una delle categorie in esso indicate.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

Il funzionario estensore  
Basile Raffaella

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)  
Firmato digitalmente da Davide Mussa

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. schema\_disciplinare\_RINNOVO\_ATSE67.pdf
2. sub\_7099605464106756717\_PIAT1349\_NOID-  
Concessione\_area\_demaniale\_Cascina\_Sardegna.pdf
3. PARERE\_ART.32piano\_gestione.pdf



Allegato

---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



Schema di Disciplinare per rinnovo concessione demaniale per utilizzo area demaniale di mq. 33.500,00 uso agricolo in corrispondenza della sponda destra del Fiume Tanaro in comune di Asti (AT) - Fg.110 mp.211– ATSE67.

RICHIEDENTE: Società Agricola Cascina Sardegna s.s.

### **Art. 1**

#### **Oggetto del disciplinare**

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinato il Rinnovo della concessione per l'occupazione di area demaniale p di mq. 33.500,00 uso agricolo in corrispondenza della sponda destra del Fiume Tanaro in comune di Asti (AT) - Fg.110 mp.211 come indicato nella documentazione allegata all'istanza di rinnovo.

Il rinnovo della concessione è accordato fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione pertanto, l'amministrazione regionale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali inadempienze, da imputarsi esclusivamente al richiedente

### **Art. 2**

#### **Prescrizioni**

La gestione e manutenzione dell'area demaniale deve avvenire nel rispetto delle valutazioni tecnico-idrauliche contenute nel provvedimento di concessione rilasciato con D.D. n..... del .././.. , che si intendono qui integralmente richiamate ed espresse nel nulla osta idraulico PIATT/1349 prot. 24982 rilasciato in data 29/05/2026 dall'Agenzia Interregionale per il Fiume PO - Ufficio di Alessandria.

### **Art. 3**

#### **Durata della concessione**

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è rinnovata a titolo precario per 9 anni, dalla data di scadenza della concessione e fino al 31/12/2035.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità.

Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente dai sei mesi ai tre mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione pregressa sino all'avvenuta regolarizzazione del titolo stesso l'indennizzo che è stabilito dall'Amministrazione regionale sulla base della normativa vigente.

#### **Art. 4**

#### **Obblighi del concessionario**

La concessione è rinnovata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima. E' fatto divieto al concessionario di cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro.

E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente.

Al termine della concessione, nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario ha l'obbligo di rilasciare l'area e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti, se presenti, e al ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti presenti.

#### **Art. 5**

#### **Canone**

Il concessionario corrisponde alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, determinato sulla base della normativa regionale vigente e soggetto alle variazioni conseguenti a modifiche legislative e regolamentari. Il canone è stabilito, ad oggi, nella misura di € 816,00.

Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino allo spirare del 30° giorno. Per ritardi superiori a 30 gg. Si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal 31° giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

#### **Art. 6**

#### **Deposito cauzionale**

A garanzia degli obblighi derivanti dalla Concessione, il concessionario aveva versato, all'atto del subentro, a favore della Regione Piemonte, una cauzione di importo pari a € 1.376,00 (milletrecentosettantasei/00) integrata, con il Rinnovo, di un importo pari a € 256,00 (duecentocinquantasei/00), in virtù dell'adeguamento del canone.

Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, dall'anno successivo alla scadenza della concessione, mentre potrà essere trattenuto in tutto o in parte dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

#### **Art. 7**

#### **Spese per la concessione**

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

**Art. 8**  
**Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del codice civile, della normativa regionale.

**Art. 9**  
**Elezione di domicilio e norme finali**

Per tutti gli effetti connessi a presente atto il concessionario elegge domicilio presso la propria residenza (oppure) presso .....

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

..... lì, .....

Firma del concessionario

\_\_\_\_\_

L'Amministrazione concedente  
Il Responsabile del Settore  
Ing. Davide Mussa

\_\_\_\_\_  
*(firmato in digitale)*

Prot. n. (\*) \_\_\_\_\_

Alessandria, (\*) \_\_\_\_\_

(\*riportato nei metadati DoQui e nella relativa nota PEC di trasmissione)

Class. Doqui: A, 6.10.20/02\_Pidr/A/398/2026/A/PIAT1349/5

Alla Regione Piemonte  
Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti  
PEC: [tecnico.regionale.al\\_at@cert.regione.piemonte.it](mailto:tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it)

E p.c. Alla Regione Piemonte  
Settore Tecnico Piemonte Sud  
PEC: [tecnico.piemontesud@cert.regione.piemonte.it](mailto:tecnico.piemontesud@cert.regione.piemonte.it)

**OGGETTO: PIAT1349** – Richiesta di rinnovo di concessione area demaniale per uso agricolo di 33'500 mq sita in sponda destra del fiume Tanaro in Comune di Asti (AT) – *Riferimento Vostra Pratica n. ATSE67*  
Ditta: Società Agricola Cascina Sardegna s.s.

Con riferimento alla richiesta pervenuta da codesto Ente Prot. n. 371 del 08.01.2026 (acquisita al Prot. AIPO n. 285 del 08.01.2026) con la quale è stata trasmessa l'istanza di autorizzazione, relativa alla richiesta di rinnovo di concessione area demaniale per utilizzo agricolo di mq 33'500, di cui 30'000,00 mq destinati a prato stabile e 3'500,00 destinati ad area ad evoluzione controllata, sita in sponda destra del fiume Tanaro in Comune di Asti, presentata dal sig. Martinengo Sebastiano titolare dell'Azienda Agricola Cascina Sardegna s.s.;

**ESAMINATA** la documentazione allegata alla succitata nota e depositata agli atti della scrivente Agenzia;

**VISTO** il contributo tecnico finalizzato all'espressione del parere di compatibilità sul progetto di gestione di cui all'art. 32, comma c delle Norme di Attuazione del PAI rilasciato dal Settore Tecnico Piemonte Sud trasmesso con nota Prot. n. 75394 del 18.05.2026 (acquisito al Prot. AIPO n. 15644 del 1905.2026);

**PREMESSO CHE:**

- l'area demaniale richiesta in concessione risulta individuata catastalmente in Comune di Asti (AT) al foglio 110 mappale 211;
- l'area demaniale richiesta in concessione ricade interamente in fascia fluviale A del PAI che si rammenta essere costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente del deflusso per la piena di riferimento (80% della portata con tempo di ritorno di 200 anni), ovvero costituita dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena, e pertanto potenzialmente interessata da possibili fenomeni erosivi durante gli eventi di piena e comunque soggetta a possibili modifiche morfologiche nel tempo a seguito della naturale dinamica evolutiva del corso d'acqua nel medio-lungo termine;
- in sintesi, il programma di gestione di utilizzo dell'area demaniale prevede:
  - circa 30'000,00 mq da destinare a coltivazione di prato stabile;
  - circa 3'500,00 mq da destinare a fascia di ecotono e area naturaliforme;
- il tratto di corso d'acqua in oggetto, ai sensi dell'art. 1 comma 6 delle N.T.A. del PAI, **non ricade** nei *"...tratti dei corsi d'acqua a rischio di asportazione della vegetazione arborea in occasione di eventi alluvionali, così come individuati nell'Allegato 3 al Titolo I - Norme per l'assetto della rete idrografica e dei versanti..."*;

**VISTO** il “Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” R.D. n° 523 del 25.07.1904;

**VISTO** il PAI e le sue Norme di attuazione;

**PRESCINDENDO** da ogni altro parere od autorizzazione che dovessero essere necessari in base alle vigenti norme di legge nazionali e regionali, in particolar modo per quanto riguarda gli aspetti ambientali e paesaggistici, il rispetto del Regolamento Forestale Regionale, la tutela della flora e fauna;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE PER QUANTO DI COMPETENZA AI SOLI FINI IDRAULICI, ai sensi del  
soprarichiamato T.U. 523/1904 e del P.A.I.,**

alla concessione per utilizzo di pertinenza idraulica ad uso agricolo di circa 33'500 mq in sponda destra del fiume Tanaro in Comune di Asti (AT), ricadente sul foglio 110 mappale 211, per come indicato nella documentazione tecnica presentata a corredo dell'istanza di concessione che, depositata agli atti della scrivente Agenzia forma parte integrante del presente nulla osta idraulico, anche se non materialmente allegata allo stesso, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. sono comunque fatte salve le prescrizioni impartite dalla Regione Piemonte Settore Tecnico Piemonte Sud, per quanto di competenza, in relazione al progetto di gestione ai sensi dell'art. 32, comma c delle Norme di Attuazione del PAI contenute nel succitato contributo tecnico. A tale riguardo, si richiede copia della dichiarazione di regolare esecuzione degli interventi eseguiti relativamente all'integrazione della fascia tampone prescritta e richiesta dal competente Settore tecnico Piemonte Sud all'interno del succitato contributo tecnico, per l'archiviazione agli atti;
2. dovrà essere garantito, per tutta la durata della concessione che verrà assegnata, con relativo onere a carico del concessionario quanto disposto:
  - a. dall'art. 96 comma f del Regio Decreto 523/1904: *“Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:  
f) Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi.”;*
  - b. dall'art. 29, comma 2, lettera d, delle Norme di Attuazione del PAI, prevede: “sono vietate per un'ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente...”.

La struttura della fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde prevede il mantenimento/la realizzazione di una fascia tampone arboreo arbustiva erbacea di larghezza di 10 mt suddivisa in una fascia erbacea a ridosso delle colture ed una fascia arborea arbustiva verso il corso d'acqua.

Qualora l'evoluzione naturale del corso d'acqua dovesse comportare dinamiche di divagazione tali da ridurre la fascia ripariale minima sopra citata, la distanza della coltivazione dovrà essere adeguatamente arretrata, con onere a carico dello stesso concessionario di ripristinare e mantenere la stessa fascia tampone per una larghezza minima di mt 10,00 dal nuovo ciglio di sponda, ai sensi dell'art. 29 comma 2, lettera d, delle Norme di Attuazione del PAI, con spostamento delle relative aree in fruizione al di fuori della nuova fascia ricostituita;

3. sono da osservare tutti i divieti di cui all'art. 96 del T.U. 523/1904;
4. dove sono presenti soprassuoli naturaliformi, quali boschi o altre formazioni arboree, formazioni arbustive ed anche erbacee con specie in prevalenza autoctone, non è possibile la riconversione a coltura agricola. Pertanto, si richiede nella fascia ripariale arboreo-arbustiva esistente di conservare le emergenze naturali presenti e possibilmente potenziarle;
5. in nessun caso si potrà danneggiare la stabilità della sponda o delle opere eventualmente presenti su di essa, e/o delle eventuali opere idrauliche presenti sull'area richiesta in concessione, con rispetto assoluto del divieto di cui al comma f) del sopra citato art. 96 a ridosso delle relative fasce di rispetto di queste ultime;

6. per l'eventuale taglio della vegetazione lo stesso dovrà essere effettuato in maniera selettiva nel pieno rispetto di quanto previsto all'art. 37 del Regolamento Forestale, dando preferenza al taglio di quelle piante inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo e/o essere fluitate dalla corrente idrica in concomitanza dei possibili eventi di morbida e/o piena, e comunque sempre secondo le disposizioni indicate nel succitato parere di compatibilità sul progetto di gestione di cui all'art. 32, comma c delle Norme di Attuazione del PAI rilasciato dal Settore Tecnico Piemonte Sud, restando salva comunque la facoltà di procedere con i necessari tagli per il contenimento delle specie esotiche invasive nella misura strettamente necessaria;
7. dovrà essere garantito il regolare deflusso naturale delle acque e l'uso dell'area non dovrà comunque ostacolare né modificare gli eventuali processi di mobilità morfologica complessiva del corso d'acqua che potranno verificarsi durante i futuri eventi di piena;
8. dopo ogni evento di piena il concessionario dovrà intervenire sulle aree in concessione rimuovendo e smaltendo correttamente in base alle normative vigenti:
  - a. eventuale materiale legnoso divelto e/o fluitato dalla corrente depositatosi sulle stesse, intervenendo anche con tagli e rimozione di eventuale vegetazione gravemente compromessa (piante inclinate e/o instabili), rimuovendo tutte le possibili cause che potrebbero determinare ostacolo al libero deflusso delle acque;
  - b. eventuali rifiuti, di qualsiasi natura, fluitati dalla corrente e depositatosi sulle stesse;
9. l'inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste delle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata alla Ditta Concessionaria;
10. in generale è fatto divieto assoluto di formare accessi definitivi all'alveo, asportare e trasportare materiali inerti fuori dallo stesso e dalle aree demaniali in concessione, sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso e nelle aree demaniali in concessione materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi, con obbligo di ripristinare le pertinenze demaniali eventualmente interessate, salvo diversamente previsto nel presente atto;
11. in nessun caso il Concessionario potrà rivalersi su quest'Agenzia in conseguenza del rilascio del presente parere, nel caso intervengano modificazioni all'assetto del tratto fluviale considerato, né potrà pretendere l'esecuzione di opere utili al mantenimento di quello presente al momento del rilascio del presente parere;
12. il richiedente dovrà adottare tutte le necessarie misure per la sicurezza dei lavoratori operanti sull'area richiesta in concessione, in relazione al possibile pericolo in caso di innalzamento dei livelli idrici in alveo, provvedendo al relativo monitoraggio dei livelli del corso d'acqua, ed alle necessarie misure di protezione civile, che dovessero rendersi necessarie. L'area dovrà essere sgomberata da personale e mezzi prima che i livelli idrici del corso d'acqua raggiungano valori incompatibili per la sicurezza, e l'accesso alla stessa dovrà essere interdetto a chiunque, sotto la vigilanza e cura del richiedente. Si dovrà prestare la massima attenzione, in generale, ai relativi livelli di allerta riportati nei bollettini di allerta meteo-idrologica e a quelli di previsione delle piene emessi dal Centro Funzionale della Regione Piemonte consultabili al link: <https://www.arpa.piemonte.it/bollettini>, cliccando sui relativi bollettini di interesse, l'evoluzione della situazione in tempo reale potrà essere direttamente visualizzata sui siti dedicati della Regione Piemonte, collegandosi al seguente link: <https://www.meteo3r.it/app/public/>, cliccando su "misure", e/o collegandosi al Servizio di Previsione e Monitoraggio di ARPA Piemonte al link: [https://rischinaturali.arpa.piemonte.it/rischinaturali/snippets\\_arpa/allerta/index.html](https://rischinaturali.arpa.piemonte.it/rischinaturali/snippets_arpa/allerta/index.html), considerata inoltre la prossimità del bacino idrografico al crinale ligure, si dovrà prestare attenzione anche ai livelli di allerta della Regione Liguria, consultabili al seguente link: <https://allertaliguria.regione.liguria.it/>, adottando all'occorrenza tutte le necessarie misure di sicurezza che dovessero rendersi necessarie. A tale riguardo si fa presente che i links sopra riportati potrebbero subire modifiche e pertanto si dovrà verificarne la relativa validità, ricercando eventualmente i nuovi links;
13. il presente parere, inoltre, non costituisce presunzione di legittimità sotto ogni altro aspetto diverso da quello strettamente idraulico, ferme restando tutte le vigenti norme e disposizioni di legge di competenza di autorità Regionale, Provinciale e Comunale;
14. il parere viene rilasciato nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono alla scrivente Agenzia, **salvo i diritti di terzi**, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del richiedente e con l'obbligo, da parte dello stesso, di tenere sollevata ed indenne l'AIPo ed i suoi funzionari

da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena;

15. per quanto non previsto nel presente parere, valgono le disposizioni vigenti in materia di polizia idraulica, avvertendo che la presente autorizzazione non vincola, ad alcuna servitù, l'Amministrazione concedente nei riguardi del corso d'acqua. Sono fatti salvi e riservati i pregressi diritti di terzi, con particolare riferimento a concessioni ed autorizzazioni in essere secondo le vigenti disposizioni di legge e di Codice Civile;
16. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche;
17. dovrà essere garantito al personale della scrivente Agenzia, nella sua qualità di Autorità idraulica competente, e/o suoi delegati e/o imprese incaricate, il libero accesso da parte del concessionario all'area demaniale in concessione, anche con mezzi di servizio ed eventuali macchine operatrici, per ogni eventuale esigenza connessa all'effettuazione di interventi manutentivi in alveo e/o sulle relative pertinenze idrauliche, anche su richiesta fatta per le vie brevi dalla scrivente Autorità Idraulica, senza che nulla sia dovuto;
18. l'AIPo si riserva altresì la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, per ogni eventuale successiva esigenza connessa alla necessità di realizzare opere di manutenzione e/o difesa idraulica in alveo e/o sulle sponde e relative pertinenze idrauliche e nelle latitanti aree golenali (adeguamento e/o nuova realizzazione di arginature/opere di contenimento dei livelli idrici di piena) o alla modifica della vigente pianificazione di bacino. Al verificarsi di tale evenienza il concessionario dovrà predisporre l'immediata restituzione dell'area demaniale in concessione senza che nulla sia dovuto provvedendo, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPo. In caso di inadempienza, la scrivente Agenzia provvederà in danno del Richiedente.

Si rammenta, in ogni caso, che:

- in caso di eventuali piene del corso d'acqua, nulla potrà essere richiesto alla scrivente Agenzia in termini di indennizzo per i danni subiti dal richiedente, causati dagli eventuali fenomeni esondativi ed erosivi, neanche per effetto di opere realizzate per la difesa idraulica.

Il presente nulla osta, inoltre, non costituisce presunzione di legittimità sotto ogni altro aspetto diverso da quello strettamente idraulico, ferme restando tutte le vigenti norme e disposizioni di legge di competenza di autorità Regionale, Provinciale e Comunale.

**Si rimane in attesa di copia dell'atto di concessione che verrà rilasciato da Codesto Settore Tecnico Regionale, al quale si richiede di inoltrarne copia, con annessa autorizzazione idraulica dell'AIPo, anche:**

- **al Comune territorialmente competente per opportuna conoscenza e per gli eventuali provvedimenti di competenza;**
- **agli organi di polizia (Carabinieri Forestale) per le verifiche e gli accertamenti di cui al R.D. 2669/1937 art.15 e del R.D. 1775/1933 art.220.**

*Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge presso il Tribunale delle Acque ai sensi dell'art. 140, 141 e 143 come previsto dal T.U. 1775/1937.*

Distinti Saluti

Il Dirigente Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Orientale

Ing. Luca Franzi

*(firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)*

(N.B.: tutte le successive comunicazioni dovranno essere direttamente trasmesse all'Ufficio Operativo di Castellazzo Tanaro all'indirizzo PEC di seguito riportato: [ufficio-al@cert.agenziapo.it](mailto:ufficio-al@cert.agenziapo.it))



REGIONE  
PIEMONTE

*Direzione Ambiente, Energia e Territorio*

*Settore Tecnico Piemonte Sud*

*[tecnico.piemontesud@regione.piemonte.it](mailto:tecnico.piemontesud@regione.piemonte.it) - [tecnico.piemontesud@cert.regione.piemonte.it](mailto:tecnico.piemontesud@cert.regione.piemonte.it)*

Data

Protocollo (\*) /A1618A

Classificazione 7.999.FOR/A1600A/4/2026A/2

(\*) I dati di Protocollo associati al documento sono  
riportati nei metadati del mezzo trasmissivo

Allegati n. 2

Regione Piemonte  
Settore Tecnico Regionale AL-AT  
Sede di Asti.

E, p.c.  
AIPO Ufficio Operativo di Alessandria  
PEC: [ufficio-al@cert.agenziapo.it](mailto:ufficio-al@cert.agenziapo.it)

**OGGETTO:** Richiesta di concessione demaniale per utilizzo area demaniale uso agricolo di mq. di mq. 33.500,00 di area demaniale sul Fiume Tanaro in comune di Asti (AT)- Fg.110 ant. mp.211. Richiedente: Società Agricola Cascina Sardegna s.s (Prat. AT SE 67). Contributo tecnico finalizzato all'espressione del parere di compatibilità sul progetto di gestione di cui all'art. 32 co. 4 delle NdA del PAI.

In relazione alla richiesta di cui all'oggetto, allegato alla presente si trasmette il contributo tecnico, per gli aspetti forestali di competenza, finalizzato all'espressione del parere di compatibilità di cui all'art. 32 co. 4 delle NdA del PAI sul progetto di gestione presentato, a firma del funzionario tecnico istruttore.

Si evidenzia che la fascia di rinaturazione prevista dal progetto di gestione dovrà essere realizzata e gestita secondo le prescrizioni dello schema allegato.

Si prega di trasmettere il provvedimento finale.

Cordiali saluti.

Funzionario Referente  
Dr Giorgio Cacciabue, tel. 0131 577156-3357384345  
[giorgio.cacciabue@regione.piemonte.it](mailto:giorgio.cacciabue@regione.piemonte.it)

*Il Dirigente*  
**Arch. Claudio Boccardo**  
*Il presente documento è sottoscritto con firma  
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*



Progetto di Gestione n. 03/2026

Provincia di Asti

Comune di Asti

Oggetto: Contributo tecnico finalizzato all'espressione del parere di compatibilità sul progetto di gestione di cui all'art. 32 co. 4 delle Nda del PAI. Richiedente concessione: Ditta Azienda agricola Cascina Sardegna.

La ditta in oggetto, ha richiesto il rilascio del rinnovo della concessione demaniale per l'utilizzo di pertinenza demaniale posta in fascia A, sita in località adiacente la sponda destra del fiume Tanaro per utilizzo agricolo, di cui parte destinata a coltivazione di seminativo, nonché area di ecotono ed area naturaliforme nel comune di Asti(AT), come esplicitato nel progetto di gestione ex art. 32 co. 4 delle Nda del PAI a firma del dr Agr. Mauro Rangone.

In specifico:

Catastralmente l'area è costituita da pertinenza idraulica demaniale censita a catasto NCT del comune di Asti al foglio 110 particella n. 211 di 3,6930 ha di cui è richiesta in concessione la superficie di 3,350 ha.

Comune	Destinazione d'uso	Sup. mq
Asti	Prato stabile	33.500
Totale sup. utilizzata		33.500

L'utilizzo delle pertinenze demaniali richieste in concessione ha quale finalità la coltivazione agricola compatibilmente con gli indirizzi di pianificazione di cui all'art. 32 commi 2 e 4 delle Norme di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico che prevedono che detto uso avvenga tramite progetti di gestione volti alla ricostituzione di un ambiente fluviale diversificato e alla promozione dell'interconnessione ecologica di aree naturali, nel contesto di un processo di progressivo recupero della complessità e della biodiversità della regione fluviale. L'utilizzo deve essere coerente con il Regolamento di attuazione dell'art. 32, comma 4 delle Norme di Attuazione del PAI - Indirizzi Tecnici - Allegato 1.

#### Descrizione stato attuale a seguito di sopralluogo di verifica stato dei luoghi :

L'area oggetto d'intervento, è ad oggi:

- coltivata a prato stabile dal soggetto istante per una sup. complessiva di 33500 mq
- mentre nella parte più prospiciente la riva del fiume risulta essere presente in modo discontinuo vegetazione arborea e arbustiva di ripa, in sponda e sul ciglio superiore rappresentata principalmente da arbusti e salice bianco, e verso l'area coltivata stradella di servizio inerbita.

#### Descrizione stato progettuale

Il progetto di gestione comprende:

- 1) il mantenimento e la manutenzione dell'area a evoluzione naturale tra ciglio di sponda e area di coltivazione (fascia ecotonale) di mt 10.
- 2) area coltivata a prato stabile.

Prospetto superfici da progetto

Utilizzo	Sup. mq	%
Area coltivata a prato stabile	30000	90
Area ecotonale	3500	10
Totale sup. a progetto	33000	100,00

L'area demaniale, da utilizzarsi a coltivazione risulta essere pari a 30000 mq e risulta essere pari al 90% dell'intera superficie demaniale richiesta in concessione ed è associata a contestuali interventi di conservazione, valorizzazione e ricostituzione delle aree naturali.

L'area destinata ad interventi di rinaturazione risulta essere pari a 3500 mq e rappresenta il 10 % dell'intera superficie demaniale richiesta in concessione, e risulta disposta perimetralmente verso il fiume tanaro in adiacenza al ciglio di sponda.

**Si prescrive che la rinaturazione sia realizzata tramite fascia tampone come da schema allegato di larghezza di almeno 10 metri comprendente la stradella di servizio inerbita.**

Esaminato l'elaborato corredante le richieste di concessione e valutati i relativi contenuti tecnici, effettuato le correzioni d'ufficio sopra specificate, si ritiene che gli stessi siano conformi alle finalità generali di utilizzo delle pertinenze idrauliche demaniali, nel rispetto delle prescrizioni sotto indicate, così come previsto dagli indirizzi di pianificazione di cui all'art. 32 del Piano di Assetto Idrogeologico.

Tutto ciò premesso:

Visto il D.Lgs. n. 152/2006;

Visto il D.Lgs. n. 284/2006;

Vista la Deliberazione n. 26 del 11/12/1997 di adozione del PSFF;

Vista la Deliberazione n. 18 del 26/04/2001 di adozione del PAI;

Visto il DPCM del 24/05/2001;

Visto l'art. 29, comma 2, lettera d) delle Norme di attuazione del PAI;

Vista la Deliberazione n. 11 del 18/03/2008 dell'Autorità di Bacino del Po;

Visto l'art. 32, comma 4 delle Norme di attuazione del PAI;

Visto l'art. 44 delle Norme di attuazione del PAI;

Visto il Decreto del 19/04/1999 del MIPAF;

Vista la L.R.12/2004;

Visto il R.D. 523/1904

Visto il Regolamento Regionale n. 10/R del 16/12/2022;

Visti la L.R. 4/2009 e il D.P.G.R n. 8/R/2011 e s.m.i;

si ritiene che:

dal punto di vista tecnico l'intervento così come sopra descritto sia compatibile con quanto previsto, ai sensi del comma 4 dell'art. 32 delle Norme di Attuazione del PAI, precisando che **si ritiene opportuno prescrivere che:**

**- la fascia di ecotono dovrà essere integrata secondo le disposizioni di cui all'allegato A e dovrà interessare tutta l'area di transizione tra ciglio di sponda e coltivo sia sul fiume Tanaro**

**- è consentito il taglio manutentivo della vegetazione spondale solo nel caso di presenza di piante instabili; piante morte in piedi saranno da conservare a tutela della biodiversità;**

- nell'area da rinaturalizzare, dovrà essere controllata l'evoluzione spontanea del soprassuolo attraverso le necessarie manutenzioni e il contenimento delle specie alloctone con comportamento invasivo;

- si preservi la biodiversità e gli elementi naturali nelle aree in concessione assicurando una continuità spaziale e genetica necessaria per la perpetrazione delle specie tramite interventi di manutenzione e ricostituzione della vegetazione autoctona presente nell'area naturale;

**- sia trasmesso al Settore tecnico Piemonte Sud dichiarazione regolare esecuzione degli interventi eseguiti relativamente alla fascia tampone prescritta entro l'autunno 2026;**

- vengano utilizzati metodi di coltivazione volti a ridurre gli impatti per la fauna e le biodiversità;

**- non possano essere eseguiti interventi di diserbo chimico anche in caso di urgenti necessità;**

- non possano essere eseguiti trattamenti con antiparassitari di sintesi salvo urgenti necessità da autorizzarsi;

- non possano essere eseguiti interventi di concimazione con fertilizzanti di sintesi o con liquami suini;

- si debba mantenere la viabilità che consente l'accesso al corso d'acqua;

Alessandria, 18/05/2026

Il funzionario forestale incaricato

Don. Giorgio Cacciabue

### Allegato A – Schema di fascia tampone arboreo arbustiva.

La struttura delle zone tampone ripariali si può dividere in tre parti (figura 10): la prima zona è costituita da specie arboree adulte disposte lungo il bordo del corso d'acqua che stabilizzano le rive e apportano ombra al corpo idrico riducendo la temperatura. La zona 2. Quest'ultima è costituita da alberelli in fase di crescita e da cespugli ed è la zona di massimo assorbimento di nutrienti in quanto le giovani piante richiedono quantità molto maggiori di nutrienti, rispetto a quelle adulte, indispensabili per la crescita. Questa zona inoltre costituisce l'habitat per molte specie animali e può fornire benefici economici da parte del proprietario dovuti alla produzione di biomassa vegetale che può essere periodicamente tagliata quando le piante raggiungono la maturità.

La terza zona consiste in una fascia filtro costituita da erba dove viene a concentrarsi l'acqua e il flusso idrico derivante dai campi adiacenti riducendo notevolmente il dilavamento del suolo e favorendo l'infiltrazione nel suolo ed inoltre aiuta a filtrare i sedimenti ed i relativi inquinanti presenti. Anche le erbe presenti in questa zona possono essere periodicamente tagliate per facilitare e massimizzare l'assorbimento e la rimozione.




#### **Modulo d'impianto fascia tampone arborea arbustiva**

Il modello prevede la realizzazione di una fascia tampone arboreo arbustiva di larghezza di 3 mt da disporsi in adiacenza al prato stabile verso il corso d'acqua.

La fascia arborea arbustiva occupa una larghezza di mt 3 disposta su una fila di piantagione. La disposizione delle specie all'interno di ogni tipologia sarà casuale.

L'impianto prevede un sesto di 6m sulla fila per le piante arboree e di 2 m per quelle arbustive.



Le specie sono quelle tipiche della fascia ripariale:

specie arboree: pioppo bianco, pioppo tremulo, pioppo nero, salice bianco, olmo cordato, acero campestre.

specie arbustive: nocciolo, viburno, biancospino, corniolo, sambuco, salice rosso (S. purpurea), sanguinello, fusaggine.

La tipologia vivaistica può essere costituita da:

1) piante in contenitore/fitocella, aventi un'altezza di 150-200 cm per piante arboree, un'altezza di 80-100 cm per quelle arbustive, tale categoria di piante, viste le condizioni pedologiche, è quella che garantisce maggior successo di attecchimento.

2) talee di salicacee (pioppo bianco, p. tremulo, p. nero, salice bianco) inframmezzate da piante in contenitore/fitocella di olmo cordato e acero campestre per le piante arboree;  
Piantine in contenitore/fitocella per le specie arbustive.